



Camera di Commercio
Cuneo



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Cuneo

C U N E O
CONTRATTI TIPO

PROTOCOLLO D'INTESA IMPIANTISTI/CONSUMATORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI INFERIORI AI 35 KW

Le categorie provinciali di Cuneo degli Impiantisti e Manutentori di impianti termici della Confartigianato Cuneo, la C.N.A. di Cuneo, l'Adiconsum, la Federconsumatori, il Movimento Consumatori ed il Comitato Difesa Consumatori, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo,

- esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità che si instaurano fra consumatori e operatori artigiani sulle manutenzioni suddette;
- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore artigiano e consumatore per la manutenzione, l'esecuzione ed i controlli degli impianti termici individuali con potenza inferiore ai 35Kw;

CONVENGONO

1. di approvare un "Codice di comportamento" che individui diritti e doveri degli operatori artigiani e dei consumatori.
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 1 – Modulistica

L'installatore di impianti termici si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela, per la manutenzione programmata di impianti termici con potenza inferiore ai 35 Kw, il modello di "Contratto biennale" tipo concordato e redatto in forma chiaramente leggibile.

Art.2 – Qualificazione dell'impresa

L'Impresa deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti ed in particolare per l'espletamento delle prestazioni indicate nel contratto tipo concordato ed in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere C ed E del D.M. 37/08.

Art.3 – Durata del contratto tipo

Il contratto tipo allegato al presente codice di comportamento decorre dalla data della relativa sottoscrizione ed ha validità di 24 mesi.

Art.4 – Descrizione del servizio

L'Impresa eseguirà le operazioni di manutenzione, indicate negli art. 5 e 6 di cui al contratto tipo allegato al presente codice di comportamento, secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d'arte.

L'impresa si impegna a garantire l'esecuzione dei servizi in proprio senza ricorso al subappalto, se non previa autorizzazione del cliente.

Art.5 – Recesso

E' previsto il recesso del cliente nei casi di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ai sensi dell'art 64 del D. Lgs. 206 del settembre 2005.

L'impresa può anch'essa recedere dal contratto nei casi previsti dall'art. 13 del contratto tipo allegato.

Art.6 - Controversie

Le eventuali controversie saranno demandate per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo secondo la procedura ivi stabilita, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

Art.7 – Marchio

La modulistica di cui all'art. 1 può essere personalizzata dalle imprese installatrici di impianti aderenti al presente protocollo di intesa, apponendo i propri segni distintivi. Sulla stessa modulistica le imprese dovranno altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato quale parte integrante al presente protocollo.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda iniziare il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 8 – Gestione del protocollo

La gestione del presente protocollo viene affidata all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo.

Art.9 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutte le imprese artigiane installatrici di impianti termici operanti in provincia di Cuneo, nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo, possono aderirvi richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel protocollo nonché all'utilizzo del modello contrattuale allegato.

Art.10 – Elenco imprese aderenti

L'Ufficio Contratti Tipo dell'area di regolazione del mercato della Camera di Commercio di Cuneo tiene un elenco aggiornato delle imprese che hanno aderito al protocollo d'intesa e ne rende pubblico il suo contenuto.

Art.11 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti Tipo, anche su segnalazione delle Associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, sarà sentito l'installatore di impianto interessato e verrà acquisito il parere delle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo.

La cancellazione è disposta dall'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.12 – Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del dlgs 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3

Responsabile del trattamento: capo ufficio Contratti Tipo – Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 03/06/2008

DENOMINAZIONE AZIENDA INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL

DATA E FIRMA PER ADESIONE
